



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico in pubblica fognatura adottata in favore della società “La Casa del Latticino snc di Guglielmi Antonio e C.” – P.IVA 01438790766 – per l’Attività di “caseificio” con sede operativa in Corso Nicola Coviello del Comune di Avigliano (PZ).
Rif. pratica SUAP: 01438790766-18052021-1246 Prot. 0023029 del 20/05/2021

IL DIRIGENTE

- l’art. 107 del D.Lgs n.267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con D.C.P. n. 2 del 16/02/2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27/10/2014;
- il Decreto Presidenziale n. 39 del 7.7.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dirigere l’Ufficio Ambiente;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006, in particolare:

Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare:

-l’art. 124, comma 1, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

-l’art. 124, comma 7, che assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche;

-l’art.101, comma 7 e il DPR n. 227 del 19/10/2011 che stabilisco i criteri ai fini dell’assimilabilità delle acque reflue domestiche, dei reflui derivanti dalla struttura, prima della loro immissione nel sistema di depurazione;

- l’allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque 4 febbraio 1977;
- la L. 241/90 e s.m.i.;

- la L.R. n. 3 del 17/01/1994 “Piano di risanamento delle acque e tutela uso e risanamento delle risorse idriche” e Regolamento attuativo di cui all’art. 4, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08/02/1994;
- il Regolamento attuativo di cui all’art. 4 della L.R. 3/94, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08/02/94;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*”;
- il D.P.R. 59/13 “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
- L.R. 49/15 concernente le “*Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.*”;
- il D.P.C.M. 08/05/2015 “*Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA*”;
- la D.G.R. Basilicata n.689 del 22/06/2016 e s.m.i. “*Approvazione linee guida regionali in materia di autorizzazione unica ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale*”;
- la DGR n. 492/2019 “*Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R. 689/2016*”;
- la D.G.R.n.380/2020 “*Legge regionale 29 maggio 2017 n. 9 - art. 5 Linee guida regionali in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane. Approvazione.*”

CONSIDERATO

- l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente: “*la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale*”;
- l’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 definisce soggetti competenti in materia ambientale: “*le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale*”;

RICHIAMATA

- la Determinazione Dirigenziale n. 75AB/2010/D/00181 del 17/02/2010 della Regione Basilicata, acquisita al protocollo dell’Ente al n.8376 del 26/02/2010, avente ad oggetto: “*autorizzazione in sanatoria alle emissioni in atmosfera per attività a ridotto inquinamento atmosferico - ditta caseificio “La Casa del Latticino snc di Guglielmi Antonio e C.” Avigliano*”;

PRESO ATTO che:

- in data 21/05/2021, con istanza acquisita in pari data al protocollo dell’Ente al n.16542, è stata presentata dalla “**La Casa del Latticino snc di Guglielmi Antonio e C.**”, tramite il SUAP del Comune di Avigliano (PZ) (da ora in poi SUAP), la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale così come riportato in oggetto

La ditta ha trasmesso:

- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
 - Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale.
 - Procura speciale.
- l'EGRIB, soggetto competente, ha trasmesso il parere tecnico favorevole n.1751 del 08/06/2021, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 19125 in data 10/06/2021, a scaricare le acque di lavaggio attrezzature e piani lavoro dall'attività casearia, nella rete fognaria del comune di Avigliano (PZ) con recapito finale Depuratore località Cefalo - Avigliano gestito da Acquedotto Lucano e con le seguenti prescrizioni: “
1. *attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 25/8/200; L.R.n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i.),*
 2. *rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato5 D.Lgs 152/2006 e s.m. i;*
 3. *consentire al personale delle autorità competenti al controllo e al Gestore, Acquedotto Lucano S.p.A di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;*
 4. *inviare, a questo Ente ed ai gestori con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente ed al Gestore;*
 5. *comunicare, a questo Ente, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;*
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 25469 del 02/08/2021 la società ha trasmesso, tramite il SUAP di Avigliano, la comunicazione per attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 della Parte Prima all'Allegato IV alla Parte Quinta per l'attività rientrante nelle categorie di cui alla lettera **y)** Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg (la produzione è di circa 60-70 kg giorno)

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013, “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- prende atto, ai sensi della D.G.R. n. 492/2019 della “comunicazione preventiva per attività o impianti ad inquinamento scarsamente rilevante” di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 della Parte Prima all'Allegato IV alla Parte Quinta e del Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n. 47 del 19 luglio 2016 per l'attività rientrante nelle categorie di cui alla lettera **y)** Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg).

DATO ATTO che:

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che:

- da quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

Ai sensi:

- dell'art. 3 comma 1 e dell'art.4 commi 5 e 7 del DPR 59/2013;
- dell'art. 124, del D. Lgs 152/2006 e smi;

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato,

ADOPTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

in favore della società “La Casa del Latticino snc di Guglielmi Antonio e C.” – P.IVA 01438790766 – per l'Attività di “caseificio” con sede operativa in Corso Nicola Coviello del comune di Avigliano (PZ), distinto in catasto al Foglio n. 82 particella 1134, subalterno 3 che:

- sostituisce il titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/13, art. 3 comma 1 lettera a): *“autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- prende atto, ai sensi della D.G.R. n. 492/2019 della *“comunicazione preventiva per attività o impianti ad inquinamento scarsamente rilevante”* di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 della Parte Prima all'Allegato IV alla Parte Quinta e del Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n. 47 del 19 luglio 2016 per l'attività rientrante nelle categorie di cui alla lettera y) *Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg*).

con l'obbligo di gestire l'impianto:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore), dell'igiene, della sicurezza del lavoro e della prevenzione incendi;

- in conformità alle prescrizioni di seguito riportate ed all'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni dettate da EGRIB, con il parere n. 1751 del 08/06/2021, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 19125 del 10/06/2021, che di seguito si riporta integralmente.

Scarichi in pubblica fognatura

1. *attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 25/8/200; L.R.n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i.),*
2. *rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato5 D.Lgs 152/2006 e s.m. i;*
3. *consentire al personale delle autorità competenti al controllo e al Gestore, Acquedotto Lucano S.p.A di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;*
4. *inviare, ad EGRIB ed ai gestori con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente ed al Gestore;*
5. *comunicare, ad EGRIB, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere; ”*

PRECISA CHE

- a) **la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha validità di anni quindici, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore;**
- b) l'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013; se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- c) è demandata al competente Ufficio Comunale di **Avigliano** la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- d) le valutazioni effettuate sono relative alla sola compatibilità del sistema di depurazione e scarico dal punto di vista dell'inquinamento e dell'impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (paesaggistica, urbanistica, edilizia, ecc.), né tali valutazioni riguardano la stabilità complessiva dell'area o le modalità di approvvigionamento della risorsa idrica che restano di competenza di altri Enti/Amministrazioni;
- e) la presente autorizzazione si riferisce alle attività di esercizio dell'impianto, così come descritte nel presente atto e non all'esecuzione delle opere;
- f) la Ditta deve comunicare ogni eventuale modifica gestionale o strutturale all'impianto nel suo complesso che sarà valutata da questo Ufficio;
- g) ferma restando la prescrizione n. 4 EGRIB ed il Gestore della pubblica fognatura Acquedotto Lucano S.p.A. devono comunicare tempestivamente qualsiasi superamento dei limiti rilevati dagli autocontrolli della Ditta o da controlli analitici da essi effettuati;
- h) ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06 - e tenendo conto di quanto indicato all'art. 7 dell' *"Accordo interistituzionale per la gestione del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)"* sottoscritto tra gli Enti coinvolti nel procedimento AUA - in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto, il soggetto competente (EGRIB) provvederà a seconda dell'infrazione:
 - alla *diffida*, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

-alla *diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato*, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
-alla *revoca dell'autorizzazione* in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;

dandone comunicazione a quest'Ufficio ed al SUAP;

- i) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base delle segnalazioni dell'EGRIB conseguenti a valutazioni tecniche o alle risultanze dei controlli;
- j) il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare dalla non corretta gestione e manutenzione degli impianti di depurazione. Resta a carico della Ditta ogni attività volta a valutare il livello di rischio territoriale a cui è sottoposto l'impianto e/o generato dalla presenza dello stesso e a mitigarne gli effetti in caso di calamità, inclusi gli eventi climatici estremi;
- k) il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla **società "La Casa del Latticino snc di Guglielmi Antonio e C." – P.IVA 01438790766 – per l'Attività di "caseificio" con sede operativa in Corso Nicola Coviello del comune di Avigliano (PZ)**, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- l) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie**;
- m) il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, è invitato a verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;
- n) il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla **Provincia di Potenza, al Comune di Avigliano** [per gli adempimenti ed i controlli di competenza, del presente atto], **all'EGRIB** [per gli adempimenti ed i controlli di competenza, del presente atto] **all'Acquedotto Lucano** [per gli adempimenti ed i controlli di competenza, del presente atto] **ed alla società "La Casa del Latticino snc di Guglielmi Antonio e C.";**
- o) la Provincia di Potenza si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- p) per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- q) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di **Avigliano (PZ)** (indirizzo PEC: suap.pz@cert.camcom.it), al fine di adottare il provvedimento conclusivo e notificarlo agli interessati;
- di trasmettere copia del presente provvedimento (prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del "Codice dell'Amministrazione Digitale") al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione per la

pubblicazione:

- in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
- in l’Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009;

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza, dello stesso.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia
l’inesistenza di conflitti di interesse, in quanto non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento, cui il presente provvedimento fa riferimento.

Il Dirigente

ing. A. Santoro

[firma digitale apposta nei termini di legge]